

N. R.G. 2025/5358



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

N. R.G. 2025/5358

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Giudice onorario Tonino Giordan

nel procedimento promosso con ricorso *ex art. 281 duodecies* c.p.c. dai signori

G. A. R.

M. G. R.

L. A. R.

A. R. V.

Ga. A. R.

parte ricorrente con l'avv. Vincenzo Carosi

contro

-Ministero dell'interno

parte convenuta, contumace

e con l'intervento di

-Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Venezia

ha pronunciato

ORDINANZA

1.- Con Ricorso ritualmente notificato l'Avv. Vincenzo Carosi, dichiaratosi procuratore di parte ricorrente, ha chiesto l'accertamento del "*diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano*".

Benché nel Ricorso introduttivo il predetto Avvocato dichiarò che "*rappresenta e difende [i Ricorrenti], giusta delega in calce*", in realtà l'unico documento allegato al Ricorso medesimo, denominato *Procura*, è un unico file in formato .pdf redatto in lingua straniera, firmato digitalmente solamente dall'avv. Vincenzo Carosi.

2.- Con Note di trattazione scritta *ex art. 127 ter* c.p.c. depositate il 5.3.2026 in sostituzione dell'udienza del 6.3.2026, giusta decreto del 2.1.2026, il medesimo procuratore "*chiede un rinvio di udienza per perfezionare, ai sensi dell'art. 182 cpc, la procura e la documentazione*".

3.- L'Amministrazione resistente non si è costituita e il PM non è intervenuto.



4.- In vista del rinvio pregiudiziale ex art. 363 *bis* c.p.c. sulla questione di diritto se anche la nuova formulazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., lasci aperta la possibilità per il difensore di sanare il vizio della procura quando vi sia difetto di rappresentanza, assistenza, autorizzazione, ma non quando ci si trovi al cospetto -come nel caso all'esame- di una condizione di integrale difetto dello *ius postulandi* in capo al difensore (pacifico essendo che il foglio allegato al Ricorso non può definirsi *procura* alle liti), è stato dato termine per ulteriori note, depositate il 2.4.2026 ex art. 127 *ter* c.p.c. dall'avv. Carosi. Con tali note, questi nulla ha allegato in merito alla mancata procura alle liti.

5.- Ritiene questo Giudice che occorra coordinare la norma testé citata con l'art. 125 c.p.c., anche alla luce di Cass. SS.UU. 21.12.2022, n. 37434, la quale ha ritenuto lecito dubitare che con la riforma "*si sia voluto attribuire rilievo al mancato inserimento fra le carte processuali della procura esistente, e solo in tal caso, o, seppure con la derivazione dal verbo mancare si sia inteso evocare anche l'inesistente in natura*" e che "*ove si opti per la prima soluzione sarebbe, di conseguenza, necessario che la parte dimostri la esistenza della procura al tempo regolato dal comma secondo dell'art. 125 cod. proc. civ., che non è stato fatto oggetto di modifiche*"; e poiché tale dubbio non è stata approfondita dalle SSUU in quella sede "*perché [lì] non rilevate*" trattandosi di normativa sopravvenuta rispetto al caso all'esame ad essa allora sottoposto, permane la necessità di dirimere la questione.

6.- Sussistono, ai fini dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, tutti i presupposti richiamati dall'art. 363 *bis* c.p.c., vale a dire: 1) la risoluzione della questione è necessaria alla definizione del presente giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione; 2) sono presenti gravi difficoltà interpretative (come paventato nell'inciso delle SSUU sopra richiamate); 3) è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, vale a dire tutte le volte in cui il difensore si costituisca senza allegare idonea procura e i casi nella subiecta materia sono molti.

7.- Quanto al primo profilo, appare di tutta evidenza la necessità della soluzione della questione circa la possibilità di depositare la procura mancata al momento della proposizione del ricorso e anche oltre la prima udienza fissata per la comparizione delle parti (il difensore, difatti, ha chiesto termine a riguardo, non avendo provveduto alla sanatoria neppure in limine dell'udienza ex art. 127 *ter* cpc). Se difatti una consimile integrazione si ritenesse inammissibile, la decisione non potrebbe che essere di rigetto (in rito).

Quanto, invece, alle "*gravi difficoltà interpretative*" di cui al n. 2 della disposizione suddetta, occorre evidenziare come la stessa Corte di cassazione, nella pronuncia a Sezioni unite sopra richiamata, abbia lasciata aperta la possibilità di differenti interpretazioni dell'art. 182 c.p.c. (previo raccordo con l'art. 125 c.p.c.), anche nel testo



riformato da ultimo con D.L.vo 10.10.2022, n. 149. In dottrina peraltro vi sono Autori i quali hanno rilevato come la nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c. mostri gravi imperfezioni, in quanto, modificato solo il suo *incipit*, non è chiaro se nel termine *manca della procura* debba essere ricompresa anche l'inesistenza *ab ovo* dello *ius postulandi* al difensore. Nella fattispecie all'esame, la mancanza originaria della procura è pacifica. Il difensore in atti non ha chiesto termine per produrre una procura esistente fin dall'origine, ma non depositata agli atti. Egli ha chiesto invece termine per un non meglio precisato perfezionamento della procura (senza che le ragioni della mancata produzione originaria siano state palesate), di talché pare lecito arguire che lo stesso, al momento della proposizione del ricorso, fosse privo dello *ius postulandi* ai sensi dell'art. 125 c.p.c. Né nelle note integrative da ultimo depositate ha allegato in contrario rispetto a questa prospettazione sollevata dal Tribunale con provvedimento del 20.3.2026, ove è stata sollevata la questione e invitato il difensore ad esprimersi.

8.- Sulla base di tutto quanto sopra, essendovi altre procedure in materia di cittadinanza aventi la medesima problematica interpretativa e apparendo opportuno –anche per finalità deflattive del contenzioso potenziale, a fronte di possibili filoni giurisprudenziali discordanti– consentire l'esercizio della funzione nomofilattica.

9.- La presente ordinanza deve essere, dunque, immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione, con conseguente necessaria sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 363 *bis*, secondo comma, c.p.c., dal giorno del suo deposito, non sussistendo necessità di compiere atti urgenti sino alle determinazioni da parte della Suprema corte e alla successiva restituzione degli atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, visto ed applicato l'art. 363 *bis* c.p.c., così provvede:

- dispone il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema corte di cassazione per la risoluzione della questione di diritto meglio illustrata in motivazione attinente all'ammissibilità della sanatoria ex art. 182 c.p.c. in caso di inesistenza *ab origine* della procura alle liti in favore del procuratore di parte ricorrente;
- sospende il procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della Corte di Cassazione, successivamente alla definizione della questione, ai sensi dell'art. 363 *bis*, secondo comma, c.p.c.;
- manda alla Cancelleria per l'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti del fascicolo alla Suprema Corte di Cassazione, per le comunicazioni al procuratore in atti e per gli ulteriori consequenziali adempimenti.

Venezia, 20 aprile 2026

Il Giudice onorario Tonino Giordan

